



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 8 DEL 15.06.2020

Oggetto: procedure per l'erogazione dei contributi alle partorienti residenti nelle isole minori – modifiche ai decreti n. 20 del 03.07.2018 e n. 943/9 del 27.02.2019

- VISTO lo Statuto Speciale della Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 inerente le "Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali";
- VISTO l'articolo 7, comma 12, della Legge Regionale 11 gennaio 2018, n. 1 (Legge di stabilità 2018) nel quale, in considerazione del particolare disagio derivante dalle condizioni di insularità e delle difficoltà dei trasporti via mare, è stata autorizzata la spesa di euro 150.000, a valere sul capitolo SC08.7278, missione 13 - programma 02 - titolo 1, per la concessione e l'erogazione di un contributo alle partorienti residenti nelle isole minori della regione che, per mancanza anche temporanea del punto nascita sulla propria isola, partoriscono in un altro punto nascita del Servizio Sanitario Regionale;
- VISTO l'articolo 8, comma 33, della Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 48 (Legge di stabilità 2019), che ha stanziato ulteriori 300.000 euro per le medesime finalità, stabilendo che le modalità e le procedure per l'erogazione del contributo debbano essere stabilite con decreto dell'Assessore dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale;
- CONSIDERATO che dalla rendicontazione delle spese pervenute dai Distretti interessati risultano ancora disponibili nel bilancio ATS parte delle risorse trasferite nel 2018 e nel 2019 per un ammontare sufficiente a coprire il fabbisogno anche per l'esercizio 2020;
- SENTITO quanto rappresentato dai portatori di interesse sulla necessità di una anticipazione delle spese da sostenere per potersi avvalere dell'assistenza sanitaria in punti nascita al di fuori delle isole minori;

RITENUTO opportuno modificare le precedenti disposizioni in merito alle modalità e procedure di erogazione del contributo;

DECRETA

ART.1 (Finalità del contributo)

La Regione Sardegna ha inteso mitigare con un contributo economico il disagio delle partorienti, residenti nelle isole minori, derivante dalle condizioni di insularità e dalle difficoltà dei trasporti via mare, assicurando parità di condizioni alle gestanti che partoriscono in un altro punto nascita del Servizio Sanitario Regionale per mancanza, anche temporanea, del punto nascita nella propria isola.

ART.2 (Misura del contributo)

La misura del contributo per ogni avente diritto è determinata nell'importo massimo di € 1.500,00, da intendersi come misura di ristoro del disagio. Il contributo è riconosciuto in maniera forfettaria e non è soggetto a rendicontazione.

ART.3 (Requisiti e modalità di accesso)

Possono accedere alla provvidenza economica di cui all'articolo 2 le partorienti in possesso contemporaneamente dei seguenti requisiti:

- a) residenza nel Comune di La Maddalena o nel Comune di Carloforte da almeno 12 mesi antecedenti la data del parto;
- b) non essere domiciliate in altro Comune della Sardegna al momento dell'evento di cui al successivo punto c);
- c) aver necessità di ricevere assistenza per il parto in un punto nascita del Servizio Sanitario Regionale pubblico o privato accreditato anche nell'ipotesi di bambino nato morto o deceduto dopo un breve lasso temporale. Il requisito ricorre anche nel caso di interruzione di gravidanza dopo il 180° giorno dall'inizio della gestazione presso una struttura del Servizio sanitario regionale, pubblica o privata accreditata (al di fuori del Comune di residenza).

ART.4 (Procedura di erogazione)

Le aventi diritto in possesso dei requisiti sopra indicati possono richiedere l'erogazione del contributo:



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N.

DEL

- in un'unica soluzione, entro il termine di 60 giorni dalla data dell'evento di cui al punto c) dell'art. 3, mediante istanza in forma di autocertificazione ex D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, secondo la modulistica che verrà messa a disposizione dall'ATS, da inoltrare a mezzo PEC, raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero mediante consegna diretta presso gli uffici dei Distretti sociosanitari di residenza. L'ATS erogherà il contributo alle aventi diritto in unica soluzione entro il termine di 60 giorni dalla presentazione della relativa istanza;
- usufruendo di una anticipazione del 60% del contributo, facendone richiesta entro 120 gg dall'inizio della gestazione, mediante istanza in forma di autocertificazione ex D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, secondo la modulistica che verrà messa a disposizione dall'ATS, da inoltrare a mezzo PEC, raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero mediante consegna diretta presso gli uffici dei Distretti sociosanitari di residenza. L'ATS erogherà l'anticipo non prima del 180° giorno di gestazione e non oltre il 190° giorno.

L'ATS erogherà il saldo alle aventi diritto entro, il termine di 60 giorni dalla data dell'evento di cui al punto c) dell'art. 3.

L'ATS comunicherà all'Assessorato regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale – Servizio promozione e governo e reti di cura, entro il 30 giugno 2020 il numero di istanze, pervenute e positivamente istruite relative ai parti e agli altri eventi di cui al punto c) dell'Art. 3 avvenuti alla data del 31/12/2019, suddivise per Distretto.

ART.5 (Verifica delle istanze)

L'ATS è tenuta alla verifica della veridicità delle dichiarazioni contenute in ciascuna istanza prodotta e alla ripetizione delle somme indebitamente percepite.

ART.6 (Comunicazione istituzionale e pubblicazione sul BURAS)

L'ATS attraverso i propri canali di comunicazione istituzionale, i Distretti sociosanitari territorialmente competenti ed anche per il tramite dei Comuni di La Maddalena e Carloforte, procederà a divulgare il contenuto del presente Decreto, rendendo disponibili per le beneficiarie il modulo per la presentazione dell'istanza, il modulo e la relativa nota informativa

per il consenso al trattamento dei dati ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati - REG. (UE) 2016/679.

ART. 7 (durata delle disposizioni)

La disciplina si applica anche agli eventuali successivi rifinanziamenti della misura

Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna e sul sito istituzionale della Regione Sardegna www.regione.sardegna.it.

L'Assessore

Mario Nieddu